

TRIBUNALE ROMA

6 FEBBRAIO 1992

PRESIDENTE EST: ARGIRÒ

PARTI: UNIL IT

(Avv. ti Grimaldi, Guglielmetti)

RAI

(Avv. ti Giorgianni, Irti,
Ruffolo)

**Responsabilità civile •
Danno • Diffusione di
notizie screditanti per un
prodotto • Successivo
intervento giudiziale di
sequestro del prodotto •
Incidenza causale •
Insussistenza**

Nel caso di notizie, colposamente diffuse, screditanti un prodotto, il successivo provvedimento giudiziale di sequestro del prodotto, non interrompe il nesso causale fra illecito e danno in quanto l'evento dannoso si è già verificato e la originaria potenzialità causale si è esaurita.

**Responsabilità civile •
Diffusione di notizie**

**screditanti un prodotto •
Risarcimento del danno •
Criteri • Calo delle vendite,
mancato aumento delle
stesse, spese pubblicitarie**

Nel risarcimento del danno conseguente alla diffusione di notizie screditanti un prodotto possono essere utilizzati quali elementi per la liquidazione equitativa i dati, risultati da una consulenza tecnica di ufficio, relativi al crollo delle vendite del prodotto, al mancato prevedibile aumento delle stesse, alle spese pubblicitarie sostenute dal produttore per ristabilire l'immagine del prodotto screditato (sulla scorta di tali criteri è stata liquidata la somma di L. 13.800.000.000).

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto 30 settembre 1981 la Sages soc. per Az. (ora Unil It soc. per az.) esponeva che, titolare del marchio Findus, svolge attività nel campo della produzione e del commercio di alimenti surgelati; che in data 11 novembre 1980 alle ore 20,40 la RAI-TV, seconda rete, aveva mandato in onda la trasmissione « Di tasca nostra » nel corso della quale erano stati esaminati i bastoncini di merluzzo e le costolette di mare entrambi prodotti dalla Findus e, con la fattiva partecipazione di tale Silvia Merlini (qualificatasi esperta di tecnologia dell'alimentazione dell'Università di Bologna) la quale aveva sottoposto ad analisi alcuni campioni, era stata data la notizia di una scoperta « piuttosto sconcertante » e cioè della presenza nel prodotto di tetraciclina antibiotico vietato come additivo; che il Pretore di Modena, vista la trasmissione, aveva ordinato il sequestro dei bastoncini di merluzzo, che la risonanza della trasmissione televisiva alla quale era seguita una vera e propria campagna scandalistica da parte della RAI-TV aveva comportato il blocco delle vendi-

* Le due sentenze costituiscono la fase liquidativa di un annoso giudizio conclusosi per l'an debeat in Corte di Cassazione: v. Cass. 11 giugno 1992, n. 7154 in *Riv. pen. economia* 1993, 337 con nota di G. LA CUTE, *La responsabilità civile del giornalista televisivo*, (nonché la parallela vicenda, originata dalla stessa trasmissione, Frigodaunia c. RAI decisa da Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147 in questa *Rivista* 1992, 734, con nota di G. GALLO, *Diffusione di prove di consumo e responsabilità dell'emittente*

televisiva, e in *Corr. giur.*, 1992, 774, con nota di V. ZENO-ZENOVICH, *La « maggior responsabilità » dell'emittente televisiva per le « prove di consumo »*).

Due i punti centrali: la incidenza causale del provvedimento di sequestro successivo alle notizie diffuse e il quantum liquidato. Sul primo si soffermano ampiamente le decisioni della Suprema Corte sopra citate. Il fattore decisivo appare essere la determinazione di quanto la trasmissione televisiva abbia inciso sulla assunzione del prov-

te non solo dei bastoncini ma di tutti i prodotti surgelati alimentari sia nei rivenditori sia nei consumatori; che le successive analisi avevano rivelato da una parte la inesistenza di tetraciclina nei prodotti in questione e dall'altra l'imprudenza e la superficialità con le quali era stata condotta la trasmissione e dalle quali era derivato grave danno patrimoniale; citava davanti questo Tribunale la Rai - Radio Televisione Italiana soc. per az. per sentirne la condannare al risarcimento dei danni.

La società convenuta contestava la domanda deducendone la infondatezza.

Con sentenza non definitiva 2 ottobre / 19 ottobre 1985 confermata in appello, questo Tribunale condannava la RAI-TV soc. per az. al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo di giudizio.

Espletata consulenza tecnica ed esibiti alcuni documenti le parti all'udienza del 3 dicembre 1990 hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e, quindi, all'udienza collegiale del 6 marzo 1991 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

vedimento giudiziale. Dalle sentenze non emerge con chiarezza se l'autorità giudiziaria avesse svolto autonomi accertamenti di laboratorio (in tal senso vi è invece una conferma nella citata Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147) trovando conferma aliunde alla *notitia criminis*, oppure avesse preso per oro colato quanto riferito dall'emittente televisiva. In questa seconda ipotesi — a parte il serio dubbio di una grave colpa del magistrato *ex lege* 14 aprile 1988, n. 117 — si potrebbe utilmente sviluppare quella giurisprudenza (Trib. Roma 14 aprile 1989, in *Giust. civ.* 1990, I, 1133) la quale afferma la responsabilità del denunciante non solo in caso di dolo, ma anche di colpa grave. Il principale referente normativo di questa soluzione è l'art. 96, 2° comma, c.p.c., applicabile ogni qualvolta manchi la « normale prudenza » in chi ha agito in via esecutiva o cautelare su beni altrui.

Nella prima ipotesi, invece, il problema sta nel ricondurre causalmente a ogni singola condotta i lamentati eventi dannosi. In materia di comunicazione di massa lo « stato dell'arte » appare assai rudimentale: misconosciuti i sondaggi di opinione, scarsamente utilizzate le indagini di mercato (per un raro esempio in tema di efficacia di una campagna pubblicitaria v. App. Venezia 19 agosto 1987 riportata in V. ZENOVICH - F. ASSUMMA, *Pubblicità e sponsorizzazioni*, Padova 1991, p. 88), finora mai disposte consulenze tecniche mass-medio-logiche, quasi mai acquisiti gli elementari dati sulla diffusione di quotidiani e periodici e sull'ascolto di trasmissioni radio-televisive, riesce assai difficile raggiungere

risultati attendibili (per una ipotesi diversa, cioè i danni arrecati alla salute dalla notizia diffamatoria v. App. Roma 1 febbraio 1993, in questa *Rivista* 1993, 915 con nota di G. GALLO, *Lesione della reputazione e tecniche di selezione del danno risarcibile*). In concreto, una volta individuato l'universo dei soggetti raggiunti dalla notizia screditante occorrerebbe determinare quanti furono raggiunti dalla trasmissione televisiva e dai suoi echi giornalistici, quanti furono raggiunti dalla notizia del provvedimento dell'autorità giudiziaria e quanti, infine (operazione quantomai complessa) furono raggiunti da entrambe le notizie, ripartendo conseguentemente le singole responsabilità causali.

In relazione alla liquidazione del danno non constano precedenti in qualunque modo paragonabili in termini di *quantum*. Gli importi massimi cui si era pervenuti per illecita diffusione di notizie non veritiere erano L. 500 milioni (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12951 in questa *Rivista* 1993, 373) liquidati a favore della Repubblica islamica dell'Iran; L. 450 milioni (App. Milano 23 dicembre 1986, in questa *Rivista* 1987, 585) divisi fra due danneggiati da un libro di Camilla Cederna; L. 300 milioni (Cass. 1 marzo 1993, n. 2491, in questa *Rivista* 1993, 2491) a favore degli eredi di un avvocato accusato di essere coinvolto nella strage della stazione di Bologna. In tema di concorrenza fra imprese v. pure Trib. Milano 24 luglio 1986 (in *Giur. ann. dir. ind.* 1986, 626) ove si liquidano L. 200 milioni per denigrazione commerciale (fra i criteri utilizzati quello delle spese pubblicitarie sostenute dal danneggiato).

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La presente decisione ha come presupposto giuridico la sentenza non definitiva di questo Tribunale, confermata in appello, pronunciata in data 2 ottobre - 14 ottobre 1985 con la quale la RAI - Radio Televisione Italiana soc. per az. è stata condannata al risarcimento dei danni in favore della società attrice.

La liquidazione del *quantum* risarcibile impone, anzitutto, l'indagine sull'incidenza causale o meno nella produzione dell'evento dannoso della notizia circa l'attività svolta dal Pretore di Modena alcuni giorni dopo la trasmissione della rubrica « Di Tasca Nostra » avvenuta questa ultima in data 11 novembre 1980.

Va rilevato in proposito che il provvedimento di sequestro emesso dal Pretore di Modena e la trasmissione televisiva, avendo ciascuno un dinamismo eziologico autonomo non si muovono sullo stesso piano per la produzione di un evento dannoso.

Il provvedimento cautelare, infatti, come atto iniziale di mere indagini sia pure penali, esattamente valutato nel suo contenuto intrinseco, non ha potuto fornire al pubblico dei consumatori se non la mera comunicazione che l'autorità giudiziaria requirente stava effettuando indagini in base a una notizia « esogena » cioè acquisita attraverso una denuncia giornalistica senza affermare come accertata l'esistenza della frode alimentare (una tale affermazione avrebbe potuto essere soltanto conseguenza dell'esito delle indagini appena iniziate) e, di per sé, quindi, attraverso una potenzialità causale ancora *in itinere*, non aveva altra capacità se non quella di provocare nel pubblico, sotto il profilo psicologico, una situazione di attesa e di dubbio.

La trasmissione televisiva Di Tasca Nostra, invece, quale manifestazione di un giornalismo-spettacolo su temi specificamente idonei, anche a livello scandalistico, ad attirare l'attenzione dei consumatori, attraverso la creazione del « fatto » e della « notizia endogena » in ordine alla genuinità dei prodotti ha reso noti « i risultati » delle verifiche eseguite in diretta, trasmesse su scala nazionale in ore di massimo ascolto e recepite subito dalla stampa di ampia diffusione territoriale che ha funzionato da cassa di risonanza: conseguentemente la suddetta trasmissione televisiva ha avuto una capacità causale immediatamente produttiva dell'evento dannoso e del crollo (circostanza ampiamente provata dalle risultanze probatorie) verticale immediato (cioè in periodo precedente, 19 novembre 1980, l'esecuzione del provvedimento pretorile del 15 novembre 1980) delle vendite sia dei bastoncini (oggetto del sequestro penale) sia dei soffici critici confusamente assieme ai bastoncini nella trasmissione televisiva.

La circostanza che il provvedimento pretorile e la trasmissione « Di Tasca Nostra » sono stati posti in essere in momenti diversi e, in particolare, che al momento in cui ha avuto esecuzione il provvedimento dell'autorità inquirente la trasmissione aveva già manifestato la sua efficienza eziologica e provocato il danno non ha rilevanza meramente cronologica ma soprattutto causale.

Invero è principio fondamentale, enunciato in sede speculativa ed elaborato da tutte le discipline che hanno recepito come criterio base il concetto di rapporto eziologico, che una causa, sia prima sia seconda (*causa causae*) sia concorrente, non può mai essere successiva al verificarsi dell'evento e che non può concepirsi una interruzione del rapporto causale con riguardo a una presunta causa intervenuta quando l'evento dannoso si è già verificato e quando ormai la originaria potenzialità causale si è esaurita nell'evento prodotto.

Il richiamo al suddetto principio consente di agevolmente individuare la posizione del provvedimento pretorile in tutto il contesto della situazione di illegittimità determinatasi a seguito della condotta posta in essere dalla RAI - Radiotelevisione Italiana soc. per az. (la RAI con l'appello avverso la sentenza non definitiva non ha messo in discussione l'oggettiva falsità della notizia sicché si è formato il giudicato su tale punto): niun dubbio che la trasmissione di *Tasca Nostra*, come *notitia criminis*, di fronte alla discrezionalità e autonomia del potere del giudice penale, si è posta se non come « causa prima » certamente come occasione dell'emissione successiva del provvedimento di sequestro tuttavia poiché tale provvedimento è stato emesso alcuni giorni dopo la produzione dell'evento dannoso riferibile come effetto a causa alla condotta illecita della società RAI-TV, deve ritenersi che non è stata l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale ad assorbire le conseguenze pregiudizievole della *notitia criminis* attraverso una impossibile e inammissibile potenzialità causale retroattiva ma, al contrario, è stato l'evento dannoso, già prodotto e riferibile come effetto a causa della trasmissione, ad assorbire gli eventuali successivi prodotti dalla mera notizia dell'inizio di indagini anche da parte dell'autorità inquirente.

Da quanto finora esposto appare chiaro che nella liquidazione del danno deve considerarsi privo di incidenza causale, sia pure a livello di concorso di causa, il provvedimento di sequestro emesso dal Pretore di Modena.

Dalla consulenza tecnica disposta dal giudice istruttore risulta che la società attrice ha subito in conseguenza degli effetti negativi della trasmissione i seguenti danni:

crollo vendite bastoncini lire 2.864.185.660, crollo vendite sofficini lire 1.809.277.220, mancato incremento bastoncini lire 722.441.017, mancato incremento sofficini lire 491.708.360, spese pubblicitarie bastoncini anno 1981 lire 769.897.748, spese pubblicitarie sofficini anno 1981 lire 1.671.834.007, spese pubblicitarie bastoncini anno 1982 lire 751.212.617, spese pubblicitarie sofficini anno 1982 lire 1.742.084.409, spese di incentivazione lire 356.245.000.

Tali conclusioni, alle quali il consulente di ufficio è pervenuto a seguito di controlli esperiti in contraddittorio con il consulente di parte della società convenuta (sicché appaiono prive di consistenza in punto di fatto le eccezioni sollevate in proposito dalla difesa della RAI-TV soc. per az.), vengono, peraltro, utilizzate dal collegio unicamente come base per una liquidazione equitativa del danno in concreto posto in essere dalla società convenuta nel senso che le somme riferite al crollo delle vendite rispettivamente dei bastoncini e dei sofficini vanno adeguatamente ridotte, attraverso una liquidazione equitativa, tenendosi in considerazione anche la possibilità, sia pure a livello ipotetico, di un non costante andamento positivo del mercato dei prodotti surgelati (indipendentemente dall'avvenuta trasmissione), escludendosi le somme attribuite al mancato incremento delle vendite rispettivamente dei bastoncini e dei sofficini essendo un tale incremento una ipotesi del tutto priva il riscontro probatorio, riducendosi, infine, adeguatamente le spese pubblicitarie e di incentivazione nei limiti della concreta necessità mediante un giudizio di probabilità basato sull'*id quo plerumque accidit* e non già della libera discrezionalità di spesa.

In conseguenza delle suddette rettifiche il collegio ritiene di liquidare in via equitativa il quantum risarcibile nei seguenti limiti: crollo vendite ba-

stoncini lire 2.000.000.000, crollo vendite sofficini lire 1.200.000.000, spese pubblicitarie bastoncini e sofficini 1981 lire 1.700.000.000, spese pubblicitarie sofficini e bastoncini 1982 lire 1.700.000.000, spese incentivazione lire 300.000.000 e così complessivamente lire 6.900.000.000 portate a lire 13.800.000.000 a seguito di rivalutazione trattandosi di debito di valore.

Gli interessi legali decorrono dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuta presente anche a fase processuale chiusa con la sentenza non definitiva, in complessive lire 66.600.000 di cui lire 13.600.000 per spese vive (ivi comprese lire 13.200.000 per consulenza tecnica di ufficio) lire 4.000.000 per competenze e lire 49.000.000 per onorario.

Va concessa la clausola di provvisoria esecuzione essendo basata la presente sentenza su decisione non definitiva esecutiva in quanto confermata in appello.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla SAGES (ora UNIL-IT soc. per az.) soc. per az. con atto 30 settembre 1981 condanna la RAI - Radio Televisione Italiana Soc. per az. al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di lire 13.800.000.000 a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in motivazione oltre interessi legali dalla domanda nonché al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessive lire 66.600.000.